



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO ALLE PERSONE FISICHE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 29.03.2017

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148

ART. 2 DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura stabilita dalla legge.

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

Fino a € 15.000,00	0,69%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,73%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55,000,00	0,75%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

- 3. Le stesse aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, a quello di adozione del presente regolamento, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
- 4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è dovuta al Comune di Assoro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3, comma 2, al reddito complessivo calcolato ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ART. 6 **ESENZIONI**

L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo complessivo del reddito, come determinato in base all'art. 5 del presente regolamento, non supera l'importo di € 10.000,00.

Se il reddito, come determinato in base al predetto art. 5, supera tale soglia l'addizionale comunale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo dello stesso.

ART.7 SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 8 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.